



Lavori Pubblici, Politica della casa e Urbanistica**Lavori Pubblici, Politica della casa e Urbanistica****Lavori Pubblici, Politica della casa e Urbanistica -
Stato delle pratiche**

1.1 II EDIZIONE DEL PROGETTO "IL DIFENSORE CIVICO TRA I BANCHI DI SCUOLA"

Durante lo scorso anno si è svolta la II Edizione del Progetto "Il Difensore Civico tra i banchi di scuola" organizzato dall'Ufficio del Difensore Civico dell'Abruzzo.

L'iniziativa, ideata e realizzata dall'Ufficio per la prima volta nel 2006, è nata dall'idea di rafforzare e promuovere il ruolo del Difensore Civico Regionale al fine di implementare e potenziare, a vantaggio della collettività, un pubblico servizio, utilizzando come canale il mondo della scuola.

Il progetto ha rappresentato un efficace strumento per avvicinare i ragazzi al mondo della pubblica amministrazione, una realtà spesso troppo distante dai giovani e resa complicata da leggi e burocrazia, ma con la quale gli stessi hanno inconsapevolmente a che fare ogni giorno, sia all'interno della scuola che nel vivere quotidiano.

Il progetto, è stato presentato dalle Collaboratrici dell'Ufficio del Difensore Civico Regionale durante l'orario scolastico, alla presenza dei docenti.

Gli incontri sono stati articolati in lezioni teoriche ed approfondimenti pratici, volti ad illustrare ai ragazzi le funzioni ed i poteri del Difensore Civico

Regionale ed a stimolare il loro interesse attraverso la discussione e la risoluzione di piccoli problemi del loro quotidiano, il tutto in modo semplice e simpatico, lasciando ampio spazio alle domande dei bambini e con il supporto di colorato materiale informativo.

Il ciclo di incontri si è concluso con l'elezione, per ogni scuola, del Difensore Civico dei ragazzi, a seguito di una vera e propria "campagna elettorale" dei candidati incentrata sulla discussione delle problematiche riscontrate in ambito scolastico che i piccoli "eletti" si sono impegnati a risolvere o, quantomeno, portare all'attenzione di insegnanti e dirigenti scolastici.

La II Edizione del Progetto, anch'essa rivolta ai ragazzi delle scuole elementari e medie delle quattro province abruzzesi, ha coinvolto i seguenti Istituti Scolastici:

- Istituto Comprensivo – Castelfrentano (Ch)
- Scuola Primaria "Torrione" – L'Aquila,
- Scuola Primaria "S. Francesco" – L'Aquila,
- Scuola Primaria "Gianni Di Genova" – L'Aquila,
- Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" – S. Giovanni Teatino (Ch)
- Istituto Comprensivo – Cepagatti (Pe)
- Istituto Comprensivo Notaresco (Te)

- Istituto Comprensivo Tortoreto (Te)

Il materiale illustrativo e tutte le foto ricordo degli incontri sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio – www.difensorecivicoabruzzo.it - nella sezione Iniziative – Progetto “Il Difensore Civico tra i banchi di scuola” – Galleria Fotografica e Materiale.

Ecco alcune immagini dei momenti significativi degli incontri:





Istituto Comprensivo Tortoreto (Te)



Foto ricordo con i neo-eletti "Difensori Civici dei ragazzi" di Tortoreto



Istituto Comprensivo Cepagatti (Pe)



*Scuola elementare Torrione- San Francesco-G. Di
Genova - L'Aquila*



Istituto Castelfrentano (Ch)



Istituto Castelfrentano (Ch) - Interviene il Consigliere Regionale Emilio Nasuti

1.2 AGRICOLTURA

1.2.1 Il Difensore Civico interviene nuovamente in materia di risarcimento danni per i sinistri provocati a veicoli e a persone dalla fauna selvatica

Nell'attesa di un concreto intervento legislativo da parte della Regione Abruzzo, il Difensore Civico è intervenuto ancora una volta sulla questione del risarcimento danni prodotti agli autoveicoli dalla fauna selvatica, a seguito delle numerose richieste avanzate da cittadini danneggiati.

La questione è risultata abbastanza complessa e di difficile definizione mancando, nel panorama normativo regionale, un'espressa disposizione di legge che permetta di individuare le esatte responsabilità in materia di danni causati dalla fauna selvatica in caso di sinistri stradali.

La L. 157/92 attribuisce, infatti, alle Regioni il potere di emanare le norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica obbligandole a predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose.

Nell'ambito della rispettiva autonomia, le stesse Regioni, hanno, tuttavia, il potere di sub-delegare alle Province, in tutto o in parte, la gestione e, quindi, le responsabilità, in materia faunistica; pertanto laddove tale potere

venga esercitato, saranno le amministrazioni provinciali a rispondere nei limiti delle rispettive deleghe.

Fatte salve le fattispecie di delega delle rispettive competenze e le ipotesi in cui l'obbligo di risarcimento da parte delle Regioni sia previsto da apposite norme, la responsabilità per i danni causati ad autoveicoli da parte della fauna selvatica andrebbe, dunque, (la giurisprudenza consolidata si è espressa in tal senso) individuata in capo alle Regioni in forza della norma generale sulla responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 c.c.

Nell'attuale normativa regionale, tuttavia, non si rinvencono disposizioni in ordine all'individuazione di responsabilità per danni a cose e/o a persone causati da animali selvatici; se, infatti, la Regione Abruzzo, con le leggi n. 10 del 24.06.2003 e n. 10 del 28.01.2004, ha delegato alle Province le funzioni risarcitorie in ordine ai danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alla zootecnia prevedendo, in tali ipotesi, anche l'erogazione di un contributo secondo la disciplina prevista dall'art. 4 L.R. n. 10/2003, nulla ha invece previsto in ordine al risarcimento dei danni per sinistri provocati a veicoli e a persone dalla stessa fauna selvatica.

In assenza di una specifica delega alle Province, la Regione sarebbe, dunque, responsabile in via generale ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Tale argomentazione viene, peraltro, avallata dal fatto che la stessa Regione Abruzzo, con legge n. 8 del 12.02.2005, abrogata con L.R. n. 33 del 09.11.2005, aveva in passato riconosciuto una propria responsabilità in tal senso assumendo l'obbligo di risarcire i danni relativi a incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica e demandando, nel contempo, ad un redigendo regolamento, la delega di tutte le relative funzioni alle Province previa regolamentazione delle procedure e contestuale assegnazione delle risorse.

Senonché, a seguito dell'abrogazione della suddetta legge, nulla è stato disposto in ordine alla responsabilità in questione per cui, allo stato attuale, l'obbligo di risarcimento rimarrebbe comunque in capo alle Regioni fatta salva la responsabilità delle Province, in qualità di enti proprietari e gestori delle strade di loro pertinenza, in caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione, controllo e vigilanza sulla rete stradale di loro competenza.

Alla luce di quanto premesso ed ai fini dell'esatta individuazione delle responsabilità nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Ufficio, ferma restando la responsabilità generale in capo alla Regione, occorre, comunque, preliminarmente accertare l'adempimento della Provincia agli obblighi di segnalazione di pericolo nella circolazione stradale attraverso

l'apposizione di opportuna segnaletica nei tratti in cui sono accertati reiterati episodi di attraversamento di animali selvatici.

Nonostante il parere espresso dal Difensore Civico Regionale, rimane il fatto obbiettivo della contraddittorietà delle pronunce giudiziali che non viene ovviamente superato dal chiarimento di questo Ufficio.

Sarebbe auspicabile una revisione dell'attuale assetto normativo attraverso la modifica della L.R. n. 10/2003 sia alla luce della recente giurisprudenza che ha riconosciuto in capo alle Regioni la responsabilità per i danni causati a persone e a cose da parte della fauna selvatica (cfr. Cass., 14.02.2000, n. 1638; Cass., 13.12.1999, n. 13956; Cass., 01.08.1991, n. 8470, Tribunale di Vasto sentenza del 07.07.2011), sia in considerazione del fatto che un'espressa previsione di legge che individui le esatte responsabilità tra Regione e Provincia rappresenterebbe, oltre ad uno strumento deflattivo alla proposizione dei ricorsi giudiziali, anche la soluzione alla rapida definizione delle questioni giudiziarie pendenti.

1.3 AFFARI FINANZIARI

1.3.1 Richiesta annullamento cartella esattoriale

Un cittadino si è rivolto all'Ufficio per ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale notificatagli da Equitalia e relativa al mancato versamento dell'Irpef, annualità 2009, per un importo di € 678,65 comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.

Considerato che, per effetto del DM 9 aprile 2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009 (in G.U. 10 aprile 2009, n. 84), è stata disposta la sospensione dei termini tributari e contributivi per i residenti nelle zone della Regione Abruzzo colpite dal sisma e che la ripresa dei pagamenti è stata fissata al 01.01.2012, secondo le modalità previste dalla Legge di Stabilità 2012, e rilevato, altresì, che l'istante stava effettuando regolarmente i versamenti con il modello F24, il Difensore Civico Regionale è intervenuto presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere l'annullamento della suddetta cartella esattoriale.

In particolare, l'Ufficio ha contestato le modalità di invio delle cartelle esattoriali soggette, secondo l'Agenzia delle Entrate, ad un controllo automatizzato.

Tale controllo, finalizzato a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi, era stato effettuato entro l'anno successivo a quello di riferimento, anche per i contribuenti residenti nei comuni del "cratere sismico".

Inoltre, considerato che le comunicazioni, incluse quelle riguardanti la sospensione degli esiti a debito, erano state recapitate a mezzo raccomandata ai domicili fiscali presenti nell'anagrafe tributaria, non tutte avevano raggiunto i contribuenti a causa dei cambi di indirizzo conseguenti al sisma.

Solo grazie all'interessamento da parte di questo Ufficio ed al tempestivo intervento nei confronti dell'Ente coinvolto, il cittadino è riuscito ad ottenere lo sgravio delle somme illegittimamente richieste.

1.3.2 Il Difensore Civico interviene sulla questione delle cosiddette "cartelle esattoriali pazze"

In ordine all'ormai nota vicenda relativa alle c.d. "cartelle pazze" è intervenuto il Difensore Civico Regionale, a seguito delle numerose istanze pervenute all'Ufficio ed aventi ad oggetto la contestazione di cartelle

esattoriali notificate da un Ente di riscossione dell'Agenzia delle Entrate, a molti contribuenti, cittadini privati e imprese, della provincia dell'Aquila.

Le richieste d'intervento hanno riguardato la notifica di richieste di pagamento relative ad accertamenti basati su calcoli errati e a volte già annullati in autotutela dalle competenti amministrazioni con provvedimenti mai notificati ai contribuenti, i quali, a distanza di anni, si sono visti recapitare cartelle esattoriali per somme non dovute e per importi, in alcuni casi, di diverse migliaia di euro, comprensive di sanzioni e interessi.

L'Ufficio si è immediatamente attivato riuscendo ad ottenere, in alcuni casi, lo sgravio delle predette cartelle, in altri, il ricalcolo delle somme effettivamente dovute.

E' il caso di una cittadina che, a seguito di un controllo effettuato dall'Ente preposto alla riscossione, aveva ricevuto una notifica di pagamento sui redditi soggetti a tassazione separata relativa al periodo d'imposta 2003 per un importo di circa 9 mila euro, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora, derivante dalla riliquidazione automatizzata del TFR maturato a decorrere dall'anno 2001.

Sulla cartella esattoriale risultava, peraltro, una notifica pregressa, da parte dell'Agenzia delle Entrate, in realtà mai ricevuta dall'istante.

A seguito dell'istruttoria condotta ed ai colloqui intervenuti con il Dirigente preposto al servizio presso l'Agenzia delle Entrate, è stata accertata non solo un'erronea riliquidazione, da parte del predetto Ente, dell'imposta dovuta (in realtà pari a circa 190 € anziché a 9.755,04), ma anche la nullità della notifica della cartella esattoriale da parte dell'Agente di riscossione, in quanto la stessa sarebbe stata già oggetto di annullamento in autotutela, da parte dell' Agenzia delle Entrate nel 2007.

1.3.3 La tassa per occupazione di suolo pubblico deve essere uguale per tutti!!

Si sono rivolti a questo Ufficio i proprietari di un immobile per segnalare che l'Amministrazione comunale aveva applicato la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per lavori di ristrutturazione effettuati su immobili ricadenti nella stessa zona, in maniera non univoca.

Tale disparità di trattamento si evinceva dal fatto che, mentre i ricorrenti avevano pagato la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, così come richiesto dal Comune, altre opere di sistemazione erano state eseguite senza alcun pagamento di tale tassa.